

ALLEGATO F

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura aperta n. 110/2014 finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un operatore economico, ai sensi dell' art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione del piano di comunicazione per Expo Milano 2015

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4,
DEL D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
PER EXPO MILANO 2015

TRA

EXPO 2015 S.p.A., con sede legale in Milano, via Rovello n. 2, P.I. n. 06398130960, R.E.A. n. 1890226, in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta (di seguito "EXPO");

E

[●] (CF e P.I. [●]), con sede legale in [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [●] del [●] *[(eventuale) in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●]]* (di seguito "Appaltatore");

(EXPO e l'Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte").

PREMESSO CHE:

- a.** Expo 2015 S.p.A., in relazione agli impegni assunti dal Governo della Repubblica Italiana e dagli Enti presentatori della candidatura di Milano, quale città ospitante, nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ha come scopo la

progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla migliore riuscita dell'Esposizione Universale registrata per il 2015 (in seguito "Expo Milano 2015" o anche l'"Evento"), nonché la gestione di Expo Milano 2015 e l'organizzazione di tutte le attività preparatorie per la gestione e la buona riuscita dell'Evento;

- b.** la preparazione e la gestione dell'Esposizione Universale, alla quale parteciperanno circa 142 Paesi, avente come tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", richiede la necessità di definire una strategia di comunicazione efficace sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- c.** la grande complessità di Expo Milano 2015, la sua connotazione universale e multidisciplinare, unitamente alla perentorietà dei termini di apertura, svolgimento e chiusura di Expo Milano 2015, comporta la necessità che la strategia di comunicazione relativa all'Evento sia svolta da un operatore economico di elevato ed assoluto standing internazionale in grado di elaborare una strategia efficace e capillare e che ne presidi, unitamente ad Expo 2015 S.p.A., l'attuazione;
- d.** pertanto EXPO ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione del piano di comunicazione per Expo Milano 2015 (in seguito solo il "Servizio");
- e.** il relativo Bando di Gara è stato pubblicato sulla *G.U.U.E.* n. [●] del [●] e sulla *G.U.R.I.* - V Serie Speciale n. [●] del [●];
- f.** il Bando di Gara è stato, altresì, pubblicato - per estratto - sui seguenti quotidiani [●] in data [●];

- g.** il Bando di Gara è stato, inoltre, pubblicato sul sito internet di EXPO, all'indirizzo <http://www.expo2015.org/expo-in-chiaro/gare-appalti-e-rfp/gare-in-corso/gare-per-via-telematica>, unitamente al Disciplinare di Gara, con i relativi allegati, ed allo Schema di Accordo quadro;
- h.** entro il termine perentorio indicato nel Bando di Gara, fissato per il 07/03/2014 - ore 16.00, sono pervenute ad EXPO n. [●] offerte;
- i.** all'esito della procedura di gara, il concorrente [●] è risultato aggiudicatario, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j.** lo stesso concorrente, ha comprovato ad EXPO il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla *Lex Specialis* di gara, coerentemente con l'offerta presentata;
- k.** il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di gara di cui sopra è: [●];
- l.** l'Appaltatore ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da EXPO, tutti i dati richiesti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito solo "*L. 136/2010*");
- m.** l'Appaltatore ha consegnato ad EXPO la "*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva*" (Polizza n. [●]), ai sensi dell'art. 113 del Codice, per un importo di Euro [●], rilasciata da [●] (con sede in [●], [●]) in data [●];
- n.** sono pervenute ad EXPO, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di Milano [(*oppure*) è decorso il termine di 45 giorni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 (*oppure*) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011];
- o.** è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo quadro (di seguito anche solo "*Accordo*").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI

- 1.1.** Le premesse, gli allegati ed i documenti comunque citati nel corpo del presente Accordo, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2.** Il Servizio dovrà essere svolto nell'ottemperanza e nel rispetto pieno di quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo, dagli allegati al presente Accordo, dal decreto legislativo n. 163/2006; dal d.p.r. n. 207/2010; dal codice civile, per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
- 1.3.** In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle contenute nei documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti summenzionati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale erogazione del Servizio e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, nel rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole del presente Accordo, o di loro parti, non determineranno la nullità dell'intero Accordo.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 2.1** Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Accordo, sia al singolare che al plurale, il

significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Accordo** indica il presente accordo quadro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione del piano di comunicazione per Expo Milano 2015, e le prestazioni tutte previste nell'Accordo medesimo e nei suoi documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente art. 1.
- b) **Appaltatore** indica [●], cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo e i Contratti di Appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo.
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
- d) **Committente o Stazione Appaltante** indica Expo 2015 S.p.A.
- e) **Contratto di Appalto** indica ciascuno dei contratti stipulati con l'Appaltatore in esecuzione del presente Accordo, aventi ad oggetto l'esecuzione delle singole attività di comunicazione che saranno richieste da EXPO.
- f) **Disciplinare** indica il documento di gara relativo alla procedura aperta n. [●]/2014 finalizzata alla conclusione dell'Accordo;
- g) **EXPO** indica EXPO 2015 S.p.A., con sede in Milano, via Rovello n. 2, I - 20121 Milano; P.I. 06398130960; R.E.A. n. 1890226.
- h) **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *Lex Specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Accordo.
- i) **Regolamento** indica il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 3.1. Il presente Accordo ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali Contratti di Appalto relativi all'esecuzione del Servizio. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il predetto Servizio alle condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo, e che saranno oggetto dei singoli Contratti di Appalto, saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti di Appalto, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.
- 3.2. Il Servizio oggetto del presente Accordo consiste principalmente nel servizio di sviluppo della strategia di comunicazione e della strategia creativa, della sua implementazione, gestione e della produzione della comunicazione di Expo Milano 2015 su territorio nazionale.
- 3.3. Il Servizio, in particolare, si articolerà in due ambiti: il primo (i cd. "Servizi di creatività") relativo al servizio di sviluppo della strategia di comunicazione e della strategia creativa, della sua implementazione e gestione, attraverso la messa a disposizione di EXPO di un gruppo di lavoro con le caratteristiche e per le tempistiche indicate nel Disciplinare; il secondo (i cd. "Servizi di produzione"), relativo all'attività di realizzazione e di produzione delle singole iniziative di comunicazione di cui EXPO, tempo per tempo, richiederà l'esecuzione all'Appaltatore, secondo le specifiche che saranno dettagliate nei successivi Contratti di Appalto, e secondo le modalità di attivazione di cui al presente Accordo.

- 3.4. In questo Accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività principali: (i) sviluppo strategia di comunicazione e strategia creativa; (ii) creazione del format creativo da utilizzare su tutti i progetti di comunicazione Expo Milano 2015 e declinazione su tutti i media; (iii) sviluppo creativo dei progetti del *day by day* sulla base di brief creativi; (iv) creazione e gestione del gruppo di lavoro dedicato per la creazione, gestione e realizzazione dei progetti di comunicazione; (v) selezione e gestione di fornitori terzi per la realizzazione e la produzione dei progetti di comunicazione; (vi) gestione complessiva di ogni progetto di comunicazione; (vii) organizzazione, realizzazione, esecuzione, verifica, di ogni attività concernente la produzione di singole iniziative di comunicazione (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività amministrative concernenti la raccolta dei diritti SIAE, l'occupazione del suolo pubblico, l'acquisizione dei diritti di autore, dei diritti di affissione e tutto quant'altro necessario per la predetta produzione a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni che saranno date in merito di volta in volta da EXPO).
- 3.5. L'esecuzione del Servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che sono interesse primario di EXPO la tempestività, la duttilità e la prontezza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, si impegna a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività, comprese quelle prodromiche, al fine di provvedere all'avvio tempestivo dell'esecuzione dello stesso.
- 3.6. I servizi di produzione e realizzazione delle singole iniziative di comunicazione saranno affidati, di volta in volta, all'Appaltatore con appositi

Contratti di Appalto stipulati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo. EXPO non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti di Appalto che esauriscano, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. EXPO potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 4.; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i Contratti di Appalto, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

3.7. Ciascun Contratto di Appalto dovrà contenere - a titolo esemplificativo - le seguenti indicazioni:

- l'oggetto del servizio da eseguire;
- la descrizione e la consistenza del servizio affidando;
- il luogo interessato dal servizio;
- l'importo previsto per la realizzazione e la produzione del singolo evento affidato;

fermo restando che EXPO potrà integrare, ridurre e/o modificare i predetti elementi, in ragione della specifica tipologia del servizio e/o delle caratteristiche del servizio da affidare.

3.8. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltretutto di quelle contenute nel presente Accordo, e nei relativi documenti, e di quelle che verranno impartite da EXPO.

- 3.9. L'Appaltatore risponderà verso EXPO della perfetta esecuzione del Servizio, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da EXPO.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO

- 4.1. L'efficacia dell'Accordo quadro decorrerà dalla data di stipulazione e terminerà il 31 ottobre 2015, indipendentemente del fatto che entro tale termine siano stipulati Contratti di Appalto che non esauriscano l'importo complessivo stimato dell'Accordo - come indicato al successivo art. 6, e salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in un termine minore.
- 4.2. Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di Appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.
- 4.3. La protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi del comma che precede, non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatta eventualità nella determinazione dell'importo posto a base di gara, che comprende e compensa ogni relativo onere.
- 4.4. Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo, di cui al precedente comma 4.1.
- 4.5. EXPO si riserva, altresì, entro il 31 dicembre 2014, di comunicare all'Appaltatore di voler esercitare la facoltà di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.

163/2006, per un valore massimo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA esclusa e oneri accessori inclusi, alle medesime condizioni e termini dell'Accordo.

ARTICOLO 5 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - REFERENTE DELL'APPALTATORE - COMUNICAZIONI

- 5.1. Ai fini del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio, in [●], via [●].
- 5.2. Le Parti danno atto che:
- (a) il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del D.P.R. 207/2010 è la Direttrice della Direzione Comunicazione di EXPO, dott.ssa Rossella Citterio (Expo 2015 S.p.A., Via Pisacane 1, 20016, Pero (MI), rossella.citterio@expo2015.org; tel. 02/49515222);
- (b) il Referente dell'Appaltatore è:
- [●]
- 5.3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata ad EXPO. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all'altra a mezzo fax, ovvero posta elettronica certificata, l'eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da EXPO. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo, fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 5.4. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti

dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite fax o posta elettronica certificata alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELL'ACCORDO

- 6.1. L'importo complessivo stimato dell'Accordo è pari ad Euro [#] ([#]/00) ed è comprensivo dell'importo complessivo stimato per l'esecuzione del Servizio, oggetto del presente Accordo, e dell'importo degli oneri per la sicurezza relativi a tale Servizio.
- 6.2. L'Appaltatore riconosce ad accetta che l'importo del predetto Servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'Appaltatore svolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratto di Appalto, rinunciando sin da ora l'Appaltatore a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.
- 6.3. EXPO non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo - di cui al precedente comma 6.1 - che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 29, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.
- 6.4. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi di produzione che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti da EXPO e formalizzati con specifici Contratti di Appalto, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti di Appalto medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo.
- 6.5. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'importo complessivo dei Servizi di produzione affidabili mediante Contratti di Appalto successivi sarà

contenuta entro l'importo complessivo dell'Accordo, di cui al precedente art. 6.1.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI

- 7.1. Nell'ambito del corrispettivo di cui al precedente art. 6.1., Euro [●] ([●]), come determinati al netto del ribasso d'asta effettuato dall'Appaltatore in sede di gara, riguardano il pagamento per l'esecuzione dei Servizi di creatività; Euro [●] ([●]), al netto del ribasso relativo alla fee di agenzia, e comunque nel limite massimo dell'importo complessivo previsto al precedente art. 6.1., riguardano il pagamento per l'esecuzione dei Servizi di produzione, che verranno di volta in volta determinati da EXPO alla luce dell'affidamento di successivi Contratti di Appalto. In virtù dell'attribuzione della qualifica di cui al successivo art. 7.11., l'Appaltatore prende atto che il 10% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 6.1. sarà pagato da EXPO attraverso l'attribuzione dei diritti di partnership di cui al successivo art. 7.11., che EXPO, di volta in volta, a fronte dell'emissione delle singole fatture da parte dell'Appaltatore fatturerà allo stesso a titolo di diritti di partnership, secondo una logica contestuale e compensativa di sponsorizzazione.
- 7.2. L'importo relativo ai Servizi di creatività sarà corrisposto mediante pagamento di canoni mensili posticipati.
- 7.3. Nei limiti di cui al precedente art. 7.1., secondo paragrafo, i Servizi di produzione saranno oggetto di singoli Contratti di Appalto il cui importo sarà determinato sulla base dei costi "vivi" di produzione della singola campagna di comunicazione affidata. A tali costi, di volta in volta, e fino all'erosione dell'importo massimo spendibile di cui al precedente art. 7.1.,

secondo paragrafo, verrà aggiunto un importo percentuale pari al [●] dei costi “vivi” di produzione, come da percentuale di fee di agenzia offerta in sede di gara dall’Appaltatore.

7.4. Tutti gli specifici Servizi di produzione e le prescrizioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Appalto saranno dettagliati nell’ambito della documentazione allegata a ciascun Contratto di Appalto.

7.5. Per il perfezionamento dei singoli Contratti di Appalto, Expo invierà all’Appaltatore un “Brief di comunicazione” riportante le linee guida creative, tecniche ed economiche su cui andrà declinata, di volta in volta, la campagna di comunicazione singolarmente affidata, secondo la tempistica che sarà di volta in volta assegnata da Expo.

7.6. A fronte della ricezione del Brief di cui al precedente articolo 7.5., l’Appaltatore fornirà una “Proposta” specifica di produzione completa dei seguenti contenuti minimi:

- sviluppo e finalizzazione della proposta creativa sulla base del Brief o delle indicazioni di volta in volta presentate da Expo;
- modalità di gestione della organizzazione e della produzione della campagna di comunicazione;
- elencazione di tutte le attività connesse o funzionali alle attività di cui sopra;
- indicazione del budget di spesa preventivato con chiara indicazione della fee e dei costi di produzione previsti.

7.7. A seguito della ricezione della Proposta specifica di produzione di cui al precedente art. 7.6., EXPO potrà chiedere all’Appaltatore di apporre modifiche alla Proposta specifica di produzione, ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove

richiesto, l'Appaltatore dovrà procedere alle eventuali modifiche richieste da EXPO entro il termine che gli sarà appositamente assegnato.

- 7.8. EXPO formalizzerà l'accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, e previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall'Appaltatore, tramite l'emissione di uno specifico "Ordinativo" con la trasmissione del quale all'Appaltatore, l'appalto attuativo dell'Accordo quadro si intenderà formalizzato e l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirlo secondo le modalità stabilite.
- 7.9. Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall'Appaltatore non soddisfi le esigenze di EXPO, è fatta salva la facoltà di EXPO, di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.10. In casi di particolare urgenza relativi ai Servizi di produzione, potranno essere definite, in accordo con l'Appaltatore, scadenze temporali specifiche rispetto alle diverse fasi e azioni dei progetti.
- 7.11. L'Appaltatore prende atto che il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, di cui al precedente art. 6.1., sarà corrisposto da EXPO attraverso l'attribuzione di diritti di partnership connessi all'attribuzione della qualifica di "Official Supplier & Provider" di EXPO.
- 7.11.1. La qualifica di cui sopra, in particolare, permetterà all'Appaltatore di accedere a benefici di visibilità della sua immagine pubblicitaria per tutta la durata del presente Accordo quadro ed a benefici legati a pacchetti di hospitality durante lo svolgimento di Expo Milano 2015.
- 7.11.2. In riferimento all'attribuzione della qualifica di cui al precedente art. 7.11.1., l'Appaltatore prende atto che EXPO veicolerà l'immagine a fini pubblicitari dell'unico marchio che l'Appaltatore ha indicato in sede di Offerta.

7.11.3. Si riportano, qui di seguito, i principali benefit e aree di visibilità previsti per la qualifica di "Official Supplier & Provider" di EXPO, relativa al settore merceologico:

- esposizione del logo prescelto dall'Appaltatore in apposita sezione del sito internet Expo 2015 (www.expo2015.org) dedicata agli Official Suppliers & Providers, con relativo link al sito web dell'impresa aggiudicataria;
- concessione, previa formale autorizzazione, del logo ufficiale di Expo Milano 2015 in occasione di simposi, seminari e conferenze organizzati dall'Appaltatore con lo scopo di promuovere la conoscenza di Expo Milano 2015 e la relativa attività svolta dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare della società Expo 2015 S.p.A. sul materiale scritto e grafico predisposto;
- opportunità per l'Appaltatore di avere uno sconto sull'acquisto dei biglietti per accedere ad Expo Milano 2015 per i propri dipendenti e/o clienti;
- diritto dell' Appaltatore di citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per Expo 2015 S.p.A., purché tale citazione non violi alcun obbligo di riservatezza e utilizzi solo la dizione di "Official Supplier & Provider di Expo 2015".

7.11.4. Resta inteso tra le Parti che ciascuna prestazione di sponsorizzazione a favore dell'Appaltatore sarà oggetto di preventivo e dettagliato accordo tra le Parti in quanto a valorizzazione e contenuti della prestazione stessa.

7.11.5. L'Appaltatore prende atto che il marchio "Expo" e/o "Expo 2015" e/o "Expo Milano 2015", come tutti i diritti connessi all'immagine ed al nome di Expo e di Expo Milano 2015, sono e resteranno nella esclusiva titolarità e

disponibilità di Expo 2015 S.p.A. e si impegna a rispettare l'immagine di Expo e di Expo Milano 2015, obbligandosi a sottoporre alla preventiva approvazione di EXPO le modalità di utilizzo del suo nome, del suo logo e del suo marchio su tutti i documenti materiali o dati o quant'altro su cui questo comparirà in occasione dell'esecuzione dell'Accordo. La facoltà di utilizzo del marchio "Expo" e/o "Expo 2015" e/o "Expo Milano 2015" è consentita nei soli termini ed alle sole condizioni che saranno indicate all'Appaltatore da EXPO, secondo il proprio manuale d'uso del marchio, ed è comunque limitata alle sole attività svolte nel contesto dell'Accordo.

ARTICOLO 8 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 8.1. In riferimento ai Servizi di creatività, il pagamento del corrispettivo sarà liquidato a corpo, mediante il pagamento di ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura.
- 8.2. In riferimento ai Servizi di produzione, il pagamento del corrispettivo sarà liquidato a misura, alla fine di ogni attività effettivamente svolta dall'Appaltatore sulla base dell'Ordinativo di cui al precedente art. 7.8. ed il cui preventivo sia stato, in detta sede, approvato da EXPO.
- 8.3. In riferimento ad entrambi i Servizi di cui ai precedenti artt. 8.1. ed 8.2., le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo di EXPO. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'Appaltatore in termini di

corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di Appalto e con gli obbiettivi raggiunti.

- 8.4. In riferimento ai Servizi di creatività, nel caso in cui l'approvazione delle fatture e delle allegate relazioni non possa essere disposta dal Direttore dell'esecuzione di EXPO per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o dei Servizi resi o dei prodotti forniti nel periodo di riferimento dall'Appaltatore, EXPO sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.
- 8.5. Le fatture emesse dall'Appaltatore, saranno pagate da EXPO, previo benestare al pagamento di cui al precedente art. 8.3. e previo ottenimento della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti, a mezzo di bonifico bancario entro i 60 giorni successivi alla fine del mese di ricezione della relativa fattura emessa dall'Appaltatore. Tale termine di pagamento, accettato espressamente dall'Appaltatore, si rende necessario per garantire l'adeguato espletamento delle attività amministrative particolarmente complesse anche a motivo degli obblighi di rendicontazione cui è tenuta EXPO.
- 8.6. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata mediante bonifico sul conto correnteCAB.....ABI.....IBAN, intestato a.....
- 8.7. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad EXPO le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.
- 8.8. Le fatture dovranno recare l'indicazione del numero di richiesta di acquisto

di EXPO (cd. RdA) e del CIG, che saranno comunicati da EXPO all'Appaltatore in occasione della sottoscrizione del presente Accordo; in assenza di tale indicazione le fatture verranno respinte e non potranno essere pagate.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 9.1 L'Appaltatore assume l'obbligo eseguire i Servizi, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Accordo e nei relativi documenti e alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate.
- 9.2 L'Appaltatore si impegna ad eseguire i Servizi, comprensivi di tutte le prestazioni, incluse quelle tecniche ed amministrative, anche non espressamente indicate nel presente Accordo e nei relativi documenti, in modo da garantire la perfetta esecuzione dei Servizi e la loro funzionalità per la riuscita di Expo Milano 2015. I Servizi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni di EXPO, delle amministrazioni e degli enti competenti, comunque denominati, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia, e di quelle eventualmente applicabili, che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, e delle prescrizioni e modalità di cui a tutti i relativi documenti.
- 9.3 Nell'adempimento dei propri obblighi, l'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua esclusiva cura e spese:
- all'esecuzione dei Servizi e all'adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti in ciascun Contratto di Appalto;

- all'esecuzione dei Servizi nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di EXPO e/o di amministrazioni ed enti competenti;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'erogazione dei Servizi;
- ad adottare, attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, fornitura, ogni misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di forza maggiore.

9.4. L'Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con EXPO o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere l'erogazione dei Servizi, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e, rinunciando sin da ora all'eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.

9.5. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro - ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo - in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell'Accordo, manlevando e garantendo EXPO da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel corrispettivo.

- 9.6. L'Appaltatore prende atto, ad ogni effetto di legge, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da EXPO, i soggetti da esso impiegati a titolo di lavoratore dipendente, consulente ovvero collaboratore, per l'esecuzione dei Servizi di creatività, sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale di EXPO.
- 9.7. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di EXPO e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.
- 9.8. In riferimento ai Servizi di creatività, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla stipula dell'Accordo, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto di EXPO, l'elenco di tutti i nominativi delle figure professionali indicate nel gruppo di lavoro proposto per l'erogazione dei Servizi stessi ad Expo 2015 S.p.A. con foto di riconoscimento.
- 9.9. L'Appaltatore prende atto che EXPO si riserva la facoltà di accettare le risorse del Gruppo di lavoro impiegate, verificando e valutando l'aderenza delle medesime con i profili richiesti/offerti in sede di gara in ogni momento.
- 9.10. Expo si riserva, in particolare, di procedere a colloqui con dette risorse per verificare la rispondenza dell'esperienze, conoscenze e competenze dichiarate con quelle attese. Ove venisse constatata la sussistenza di una delle predette ipotesi, sarà facoltà di EXPO richiedere all'Appaltatore, la sostituzione del personale reputato da EXPO non idoneo: l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla sostituzione, a proprio esclusivo onere, entro 5

(cinque) giorni dalla richiesta.

- 9.11. Qualsiasi modifica del Gruppo di lavoro derivante da esigenze dell'Appaltatore dovrà essere comunicata ad EXPO con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni ed i nuovi lavoratori inseriti dovranno possedere il profilo richiesto in sede di gara per il ruolo che dovranno ricoprire.
- 9.12. EXPO si riserva la più ampia facoltà di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione/intervento dei Servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi, per controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, in termini di completezza delle attività descritte nel presente documento e nei suoi allegati, affidabilità e professionalità del personale impiegato, rispetto di tutti gli obblighi in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro.
- 9.13. L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato del personale alle proprie dipendenze, nonché di qualsiasi danno o inconveniente da questo causato e solleva EXPO da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.
- 9.14. L'Appaltatore, nello svolgimento del Servizio, si impegna ad impiegare figure professionali con un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 o con rapporti di lavoro previsti dall'ordinamento giuridico, di durata pari almeno a tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo; nonché ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 9.15. EXPO si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere per iscritto, ed ottenere immediatamente, l'allontanamento permanente dal servizio dei lavoratori per i quali la stessa abbia accertato negligenza, comportamento inadeguato, dolo, mancato rispetto delle procedure codificate, o qualunque altra imperizia tale da pregiudicare, secondo il suo insindacabile giudizio, il livello di efficienza degli eventi in atto ovvero l'immagine e la reputazione di EXPO. In tal caso l'Appaltatore, al quale non sarà riconosciuto alcun tipo di indennizzo o risarcimento, dovrà provvedere entro 2 (due) giorni alla sostituzione del lavoratore allontanato con altro lavoratore in possesso dei requisiti minimi previsti dal ruolo ricoperto o comunque entro il minor termine che si dovesse rendere necessario. Resta inteso che i lavoratori allontanati per le ragioni sopra descritte non potranno più accedere all'area adibita per tutta la durata dell'evento e su indicazione di EXPO non potranno più essere impiegati dall'Appaltatore per gli eventi organizzati per EXPO stesso per tutta la durata dell'Accordo.
- 9.16. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale durante l'esecuzione dell'Accordo.
- 9.17. E' espressamente convenuto sin da ora che l'Appaltatore manlevi e tenga indenne EXPO in relazione ad ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato dall'Appaltatore, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti.
- 9.18. Il Servizio sarà svolto presso la sede dell'Appaltatore, presso una delle sedi di EXPO e, per quanto necessario ed in via estemporanea, nei luoghi indicati di volta in volta da EXPO.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 10.1.** L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Accordo, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010.
- 10.2.** Al fine di ottemperare alle disposizioni della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a comunicare ad EXPO gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicati, presso il quale eseguire i pagamenti, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 10.3.** La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore ovvero da un suo procuratore. In tale ultimo caso, alla comunicazione dovrà essere allegata copia in carta libera della procura. La comunicazione in questione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima destinazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
- 10.4.** Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 10.5.** L' Appaltatore assume, pena la nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

10.6. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 11 – CESSIONE DEI CONTRATTI E CESSIONE DEI CREDITI

11.1. È vietata la cessione del presente Accordo e dei Contratti di Appalto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.

11.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010.

ARTICOLO 12 – GARANZIE

12.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo, l'Appaltatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro [●], mediante la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. In coerenza con quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

12.2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta aggiudicataria e con la

sottoscrizione dell'Accordo.

12.3. La garanzia di cui al presente articolo 11 opera nei confronti i EXPO a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; la garanzia sarà svincolata nei modi e nei tempi di cui all'art. 113, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

12.4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di EXPO.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO

13.1. In virtù della specialità normativa cui è sottoposta EXPO, relativamente ai Servizi di produzione, il subappalto è consentito, anche in riferimento ai singoli Contratti di Appalto che costituiscono esecuzione dell'Accordo, anche oltre i limiti percentuali stabiliti dall'art. 118 del Codice, ferma restando l'applicazione integrale del medesimo art. 118 del Codice nelle parti che non riguardano la percentuale di quota massima dei Servizi subappaltabile.

13.2. Le Parti danno atto che EXPO resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente EXPO da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore verso EXPO per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dall'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi.

ARTICOLO 14 – VARIANTI

14.1 EXPO si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento e in diminuzione delle prestazioni contrattuali dell'Appaltatore, nel corso dell'efficacia dell'Accordo, ai sensi dell'art. 311 del d.p.r. n. 207/2010; in particolare, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, ad incrementare o a diminuire le proprie prestazioni contrattuali, a semplice richiesta di EXPO, fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 311, commi. 3 e 4, d.p.r. n. 207/2010, mantenendo gli stessi patti e condizioni stabilite nel presente Accordo e senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

ARTICOLO 15 – PENALI

15.1. Per inadempimenti dipendenti da fatto e colpa dell'Appaltatore, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- impiego di risorse non rispondenti ai requisiti minimi richiesti/offerti, ove migliorativi: Euro 250,00 per ogni giorno di utilizzo di risorse con minore professionalità, fino ad un massimo di 3 giorni decorsi i quali EXPO si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo;
- ritardo in tutte le ipotesi di sostituzione di risorse: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, decorsi i quali EXPO si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo;.
- mancato rispetto dei termini di lancio delle singole campagne di comunicazione: Euro 6.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al timing di produzione stabilito per garantire la consegna secondo la tempistica concordata, fino ad un massimo di 3 giorni, dopodiché EXPO

si riserva di procedere con la risoluzione di diritto dell'Accordo.

15.2. La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

15.3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di EXPO l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a EXPO nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di EXPO, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le relative penali.

15.4. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per EXPO di ricorrere in caso di inadempimento all'esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire il Servizio oggetto di questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

16.1. EXPO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo dell'Accordo e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15;

- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.

16.2. EXPO si riserva, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo dell'Accordo e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi:

- accertamento di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione dell'Accordo;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di proprietà dei prodotti;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza.

16.3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo articolo, EXPO si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della presente procedura.

ARTICOLO 17 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

17.1. L'Accordo si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara e della stipula dell'Accordo;
- accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del presente Accordo, in particolare in caso di applicazione a carico dell'Appaltatore di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A..

17.2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi l'Accordo si intende risolto di diritto e EXPO avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18 – RECESSO DALL'ACCORDO

18.1 EXPO ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo in qualsiasi momento, senza preavviso e per giusta causa, in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, ma tali da compromettere l'avvio delle singole campagne di comunicazione richieste, secondo i livelli qualitativi richiesti da EXPO.

18.2. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di EXPO delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

- 18.3. L'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio. La comunicazione di recesso prevedrà i tempi necessari per il passaggio di consegne ad eventuali soggetti Terzi per garantire, in ogni caso, la continuità del Servizio.

ARTICOLO 19 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

- 19.1. Il master realizzato nell'espletamento delle attività per la produzione delle singole campagne di comunicazione rimane di proprietà piena ed assoluta di EXPO, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all'utilizzazione economica, al diritto patrimoniale, comprensivo pertanto del diritto di utilizzo *all media world wide*, nonché ad ogni eventuale modificazione ritenuta opportuna.
- 19.2. È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti e/o collaboratori di utilizzare i risultati delle attività svolte nell'esecuzione del presente Accordo, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di EXPO.
- 19.3. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Accordo.
- 19.4. L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo EXPO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i

documenti, materiali, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del presente Accordo. In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

19.5. EXPO resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro

ARTICOLO 20 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

20.1. Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Accordo che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

21.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale EXPO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - pubblicato sul relativo sito internet www.expo2015.org - Sezione Appalti e Gare - Area Documentale), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da EXPO (pubblicato sul relativo sito internet www.expo2015.org - Sezione Appalti e Gare - Area Documentale), impegnandosi, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, al rispetto delle suddette norme e principi.

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 22.1. L'Appaltatore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne il contenuto e l'uso di tutti i documenti riguardanti l'oggetto dell'Accordo e ad astenersi, salvo esplicito benestare di EXPO, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento dell'Accordo medesimo.
- 22.2. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione del Servizio, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con EXPO, sia nei termini sia

nelle modalità.

22.3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di EXPO per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, anche occasionali, subcontraenti, nonché dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

22.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire EXPO di tutti i danni, anche di immagine, che a quest'ultima dovessero derivare.

22.5. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del presente Accordo e per un periodo di tre anni.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

24.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi all'Accordo, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i singoli Contratti di Appalto nonché gli eventuali atti aggiuntivi all'Accordo), ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 25 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

25.1. I Servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela dell'ambiente ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio utilizzando macchine, utensili, attrezzature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti. Per quelle oggetto di verifiche e/o omologazioni dovrà presentare copia dei relativi certificati. EXPO si riserva di assolvere a tutti gli obblighi di sicurezza posti a proprio carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dopo il ricevimento delle proposte tecniche da parte dei concorrenti e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna attività oggetto del Servizio. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, antincendio e tutela ambientale e si assume ogni responsabilità ad ogni effetto, sia verso i propri dipendenti che verso i terzi, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione del Servizio. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, devono essere determinati dall'Appaltatore una volta individuate le fasi lavorative e, comunque, prima dell'esecuzione di ciascun appalto attuativo.

25.2. Per ogni tipologia di Servizio richiesta, l'Appaltatore si impegna a garantire l'adozione di misure atte a ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione delle campagne di comunicazione, secondo quanto previsto dall' Allegato H del Disciplinare (Green Procurement Guidelines), indicante i requisiti minimi di sostenibilità da rispettare, ove applicabili ai Servizi erogati.

Nell'espletamento del Servizio si invita inoltre l'Appaltatore ad uniformarsi il più possibile ai nuovi Criteri di Green Procurement applicabili ad Expo 2015 S.p.A., adottabili su base volontaria (cfr. Allegato I del Disciplinare).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti
Milano, li

EXPO 2015 S.p.A.

[●]

L'APPALTATORE

[●]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'**Appaltatore** riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Oggetto), art. 4 (Durata dell'Accordo) art. 6 (Importo dell'Accordo), art. 7 (Corrispettivi), art. 8 (Termini di pagamento e fatturazione); art. 9 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 12 (Garanzie); art. 14 (Varianti), art. 15 (Penali), art. 16 (Risoluzione dell'Accordo), art. 18 (Recesso dall'Accordo); art. 19 (Proprietà dei prodotti).

L'APPALTATORE

[●]
